



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: comunescillato@libero.it

ORD. N. 54

DEL 11-12-2015

IL SINDACO

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25.11.2015 si è approvato la modifica del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, integrando l'art. 18 con il seguente comma:

“E' consentito, previa richiesta al Comune e relativo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, l'esercizio del commercio ambulante con sosta superiore a quella stabilita al comma precedente e comunque non superiore a 8 ore consecutive, a tutti i commercianti ambulanti in possesso di regolare autorizzazione amministrativa settore non alimentare e ai produttori agricoli nei giorni di Giovedì e Domenica escluso il giorno in cui si svolge il mercato settimanale. A tal fine vengono istituite zone di vendita fissa sui banchi o simili nei seguenti punti: P.tta Cav. Vittorio Veneto e Via Mattarella dal Civ. n.18 al Civ. n. 24”;

CONSIDERATO che per un corretto ed ordinato svolgimento della stessa, occorre disciplinare la circolazione stradale nel modo qui di seguito elencato:

PIAZZETTA CAV. VITTORIO VENETO divieto di sosta dalle ore 07,00 alle ore 14,00 nei giorni di Giovedì e Domenica;

VIA P. MATTARELLA divieto di sosta dalle ore 7,00 alle ore 14,00 dal civ. 18 al civ. 24 tutte le Domeniche e dal civ. 18 al civ. 22 tutti i Giovedì;

VISTI gli art. 6 e 7 del Vigente Codice della Strada;

SENTITO il parere del servizio di Polizia Municipale;

VISTO l'art. 38, 2° comma. Della Legge n. 142/1990;

Ordina

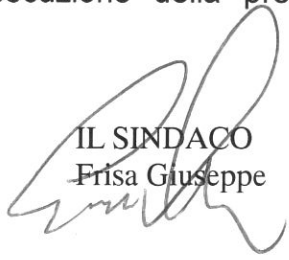
Per le su esposte motivazione che qui si intendono integralmente trascritte e riportate la regolamentazione della circolazione stradale come di seguito specificato:

PIAZZETTA CAV. VITTORIO VENETO divieto di sosta dalle ore 07,00 alle ore 14,00 nei giorni di Giovedì e Domenica;

VIA P. MATTARELLA divieto di sosta dalle ore 7,00 alle ore 14,00 dal civ. 18 al civ. 24 tutte le Domeniche e dal civ. 18 al civ. 22 tutti i Giovedì;

Ai sensi dell'art. 43 del Codice della Strada, i soggetti di cui all'art. 12 C.d.S. restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente la segnaletica nelle suddette vie e piazze, anche se in contrasto con la presente ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO
Frisa Giuseppe